



COMUNE DI VILLAFALLETTO

P.zza Mazzini, 19 – 12020 VILLAFALLETTO

Tel. 0171/935340 Fax 0171/935380

Indirizzo e-mail: vigili@comune.villafalletto.cn.it

ORD N. 19/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – FASE DUE – PROVVEDIMENTI A CARATTERE LOCALE –

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVID - 19;

VISTI il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, recanti le 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020, 22 Marzo 2020, 01 Aprile 2020, 10 Aprile 2020, 26 Aprile 2020 recanti le misure attuative del D.L. di cui sopra;

VISTO il D.P.G.R n. 49/2020 emanato dalla Regione Piemonte;

RILEVATA l'emergenza sanitaria in atto;

VISTI i dati dei contagi dei residenti nel Comune di ^{Villafalletto} ~~Contallo~~, di cui lo scrivente Sindaco è a conoscenza quale Autorità Sanitaria Locale;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.lgs. 267/2000

ORDINA

- 1) Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di Covid-19 in contrasto con i dettami normativi della presente ordinanza;
- 2) Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) potranno attivare il servizio di asporto dandone una semplice comunicazione al Comune esclusivamente via P.E.C..

L'esercente dovrà garantire che:

I clienti in attesa dell'ingresso mantengano la distanza minima in coda di 2 metri;
Il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;
Sia consentita nel locale la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza previste dal DPCM del 26 aprile;

E' consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
Ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
Le persone presenti all'interno del locale dovranno sempre mantenere la distanza minima di 2 metri;
L'attività da asporto sarà possibile in via continuativa dalle ore 6 alle ore 21 a discrezione dell'esercente, ma rispettando e facendo rispettare le prescrizioni di cui sopra.

3) L'apertura dei giardini e dei parchi pubblici. Nel caso si verificassero ripetuti assembramenti o reiterate permanenze tali da non poter controllare gli afflussi, i parchi verranno chiusi. Essendo non consentita l'attività ludica o ricreativa all'aperto, restano chiusi tutti i Parchi Gioco (cfr. DPCM 26/04/2020).

4) L'apertura dei cimiteri;

5) Tutte le persone in coda per accedere agli esercizi di vicinato, al mercato settimanale ed ai cimiteri, dovranno indossare una mascherina a copertura di naso e bocca.

La presente ordinanza ha efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

DISPONE

Che dette limitazioni si aggiungono a quelle già previste dallo Stato e dalla Regione Piemonte
L'inosservanza della presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di euro 400.
Per tutti gli esercenti di cui sopra oltre la sanzione amministrativa pecuniaria si applica la chiusura dell'attività da 5 a 30 gg

RENDE NOTO

- La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- A norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

Villafalletto, 04/05/2020



IL SINDACO
(Giuseppe SARCINELLI)